

ALCUNE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA 2.0”

Con la pubblicazione sul S.O. n. 194/L alla G.U. 19.10.2012, n. 245 è entrato in vigore **a decorrere dal 20.10.2012** il DL 18.10.2012, n. 179, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, le cui alcune principali disposizioni sono di seguito illustrate:

- l'estensione dell'obbligo della PEC per le imprese individuali;
- l'obbligo, anche da parte dei professionisti, di accettare pagamenti tramite bancomat;
- il riconoscimento di agevolazioni a favore delle c.d. start-up innovative;

Pec e imprese individuali – art. 5, commi 1 e 2: Alle ditte individuali che **dal 21.10.2012 si iscrivono:**

- al **Registro delle Imprese;**
- all'**Albo delle imprese artigiane;**

è esteso l'**obbligo** di dotarsi di una casella di **posta elettronica certificata** (c.d. PEC).

Le **ditte individuali già iscritte** alla predetta data, non soggette a procedure concorsuali, dovranno **depositare** presso il Registro delle Imprese il proprio **indirizzo PEC entro il 31.12.2013**.

La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda per 3 mesi, *“in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”*.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16, DL n. 185/2008, l'obbligo della PEC è già stato previsto per le **imprese costituite in forma societaria**, i **professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e le **Amministrazioni pubbliche**.

Entro 6 mesi dal 20.10.2012 è prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, *“al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica”*.

L'accesso all'Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione nonché ai professionisti ed alle imprese presenti nello stesso.

Incassi tramite carte di debito – Art. 15, commi 4 e 5: Dall'1.1.2014 i soggetti che effettuano attività di:

- **vendita di prodotti;**
- **prestazioni di servizi, anche professionali;**

hanno l'**obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito** (bancomat, ecc.). Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.

Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l'eventuale estensione dell'obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti.

Start-up innovative – Artt. da 25 a 31: Nei confronti delle c.d. “start-up innovative” sono previste alcune agevolazioni sia relativamente ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci.

In particolare è definita tale la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, residen-

ALCUNE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA 2.0”

te in Italia, le cui azioni / quote non sono quotate e che presenta i seguenti requisiti:

- la maggioranza delle azioni / quote sono detenute da persone fisiche
- è costituita e svolge l'attività d'impresa da non più di 48 mesi
- ha sede principale degli affari e interessi in Italia
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, è non superiore a €5 milioni
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- non è stata costituita per fusione / scissione o a seguito di cessione d'azienda / ramo d'azienda
- possiede almeno 1 dei seguenti requisiti:
 - o spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all'acquisto di immobili) uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione
 - o impiego di dipendenti / collaboratori in percentuale superiore a 1/3 della forza lavoro di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca
 - o sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa

Le **società già costituite al 20.10.2012** in possesso dei predetti requisiti sono considerate start-up innovative a condizione che **entro 60 giorni**, ossia entro il 19.12.2012 **depositino presso il Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti.**

Per tali società la disciplina prevista per le start-up è applicabile a decorrere dal 20.10.2012 per un periodo di 4, 3 o 2 anni a seconda che alla predetta data la società sia stata costituita rispettivamente entro 2, 3 o 4 anni.

Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai c.d. “incubatori di start-up” ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Per le start-up innovative, in particolare, è previsto che:

- il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo anno successivo;
- qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e 2482-ter, C.c. l'assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale;
- se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, C.c.;
- **non sono applicabili** le disposizioni relative alle **società di comodo** né quelle relative alle **società in perdita sistematica**;
- **in caso di crisi** sono soggette esclusivamente al procedimento per la “composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Sia per le start-up che per i relativi incubatori è disposta l'**esenzione**:

- dal **diritto annuale CCIAA**;
- dall'**imposta di bollo** e dei **diritti di segreteria** richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.

Qualora agli amministratori / dipendenti / collaboratori della società vengano assegnati azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, il reddito di lavoro derivante non concorre alla formazione

ALCUNE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA 2.0”

del relativo reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

Incentivi agli investimenti in start-up innovative: Nei confronti dei soggetti (persone fisiche / società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni. In particolare, qualora l'investitore sia:

- una **persona fisica**, è riconosciuta una **detrazione** IRPEF pari al **19% della somma investita** nel capitale sociale della start-up. L'investimento massimo detraibile non può superare € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
- una **società** (non start-up innovativa), è disposta la **non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita** nel capitale sociale della start-up. L'investimento massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Per le c.d. start-up **a vocazione sociale**, ossia che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%.

Le modalità attuative delle predette agevolazioni saranno individuate da un apposito Decreto e la loro efficacia è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Fonte: SEAC 24.10.2012

Busto Arsizio, 26 ottobre 2012